

Comune di Pontassieve
Città Metropolitana di Firenze



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 107 del 28/10/2025

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Oggetto del regolamento	3
2	Istituzione e presupposto dell'imposta	3
3	Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	3
4	Misura dell'imposta	4
5	Esenzioni e riduzioni	4
6	Versamento dell'imposta	5
7	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
8	Controllo e accertamento imposta	6
9	Sanzioni amministrative	6
10	Riscossione coattiva	6
11	Rimborsi	6
12	Contenzioso	7
13	Disposizioni transitorie e finali	7
14	Entrata in vigore e pubblicazione	7

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio del Comune di Pontassieve, in materia turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolte e smaltimento rifiuti.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ivi comprese le locazioni turistiche, così come definite dalla legge regionale, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Pontassieve, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
3. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla Legge Regionale. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Agriturismi
 - Alberghi
 - Residenze turistico - alberghiere
 - Alberghi diffusi
 - Condhotel
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Aree di sosta
 - Parchi vacanza
 - Residence
 - Case per ferie
 - Ostelli
 - Rifugi escursionistici
 - Affittacamere e Bed&breakfast
 - Case e appartamenti vacanze
 - Residenze d'epoca
 - Locazioni turistiche

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pontassieve, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

4. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme online cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art. 2 del regolamento.
5. Ai sensi del D.L. n. 34/2020 (convertito con L. n. 77/2020) e dell'art.5 quinquies del Dl 146/2021 (convertito con L. 215/2021), sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di immobili del territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi come normato all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

Articolo 4 **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta del Comune di Pontassieve.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento, tenuto conto dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo, la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli".
3. La medesima delibera di cui al comma 1 può prevedere specifiche zonizzazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta, graduando le relative tariffe.

Articolo 5 **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore o due genitori per paziente. Per il trattamento in day hospital l'esenzione è valida anche per i giorni precedenti e successivi al ricovero;
 - c) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
 - d) l'accompagnatore e i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica;
 - e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'imposta prevista è ridotta del 50% per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme rimosse mediante consegna di ricevuta che avrà valore legale e constaterà in caso di accertamenti e verifiche.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1 ter, del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pontassieve dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'anno solare di riferimento, mediante il sistema "PagoPa".

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pontassieve, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente registrare le proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
3. I gestori hanno l'obbligo:
 - di comunicare trimestralmente all'Ente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
 - di presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto di imposta la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011 secondo le modalità approvate con Decreto dal MEF.
4. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte dell'Ufficio preposto.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. L'Ufficio preposto, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici interni ed esterni all'Ente, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati la Comune di Pontassieve.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché del recupero dell'imposta l'amministrazione potrà:
 - a) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive
 - b) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti
 - c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dal Decreto Legislativo n. 173 del 05/11/2024.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'importo non versato.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1-ter del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, senza interessi, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 14 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2026.
2. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e tramite la pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale nelle forme di legge.